



Art. 27.4- CRV.GC, Contesto rurale del Sistema geomorfologico complesso con valore paesaggistico (Zona agricola E4)

- 1. Nel CRV.GC, sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; alla trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; alla trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la presenza delle invarianti del sistema geomorfologico.
- 2. Nelle aree comprese nel CRV.GC non sono ammessi:
- attività estrattive;
- l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti.
- 3. Gli interventi proposti nel CRV.GC, sono sottoposti ad "accertamento di compatibilità paesaggistica" ai sensi dell'art. 89 e secondo le procedure definite dall'art. 91 delle NTA del PPTR.

Art. 29.1- CRA.AG, Contesto rurale a prevalente funzione agricola normale (Zona agricola E9)

1. I CRA.AG sono destinati al mantenimento ed allo sviluppo dell'attività e produzione agricola. Non

- sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità o che alterino il paesaggio agrario e l'equilibrio ecologico.
- 2. Gli interventi di trasformazione o di ristrutturazione agricola dovranno prevedere il miglioramento delle condizioni idrogeologiche del terreno e l'incremento del patrimonio arboreo autoctono.
- E' comunque consentito insediamento di nuova edificazione di servizio all'agricoltura/agriturismo/zootecnia (quali magazzini scorte; depositi; locali per la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli), sempre all'esterno delle Invarianti Strutturali presenti.
- 3. Per i nuovi interventi sono vietate le seguenti destinazioni d'uso: depositi e magazzini di merci all'ingrosso non attinenti la produzione e/o la trasformazione del prodotto agricolo; rimesse industriali e laboratori anche di carattere artigianale; ospedali; mattatoi; supermercati; stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti se non individuate da apposito piano di distribuzione carburante e ogni altra destinazione possa produrre inquinamento dell'ambiente, sia per quanto riguarda le condizioni igienico-sanitarie, che idriche o acustiche.
- 4. Per le aziende con terreni non confinanti è ammesso l'accorpamento delle aree, con asservimento delle stesse regolarmente prescritto e registrato a cura e spese del richiedente.
- Tutte le aree devono comunque ricadere nel territorio Comunale di Castellaneta e devono avere unico proprietario. Esse devono comunque costituire un unico complesso aziendale, intendendo questo nel caso di appezzamenti utilizzati con la stessa forma di conduzione e con lo stesso parco macchine.